

**S.R.R. – Trapani Provincia Sud –
Società Consortile S.p.A.**

Sede Legale: CENTRO SERVIZI - AREA ARTIGIANALE 91029 Santa Ninfa (Trapani)
Cod. fiscale e P.Iva 02485430819 Tel. 0924.1860399 - 0924.1860439 - fax 0924.1860438 – pec: srtrapanisud@pec.it

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
FACENTE LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Deliberazione n. 04

del 01 Settembre 2017

OGGETTO: Presa d'atto del parere dello Studio Legale Armao concernente le modalità di assunzione del personale precedentemente in servizio presso la Belicwe Ambiente Spa ATO TP2. L.R. 8 Aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". Atti consequenziali.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2017, il giorno uno del mese di Settembre, alle ore 10:30, presso la sede della Società di regolamentazione rifiuti Trapani Provincia Sud, sita in Santa Ninfa, zona artigianale, centro servizi, giusta nota di convocazione recante prot.n. 2383 del 24/08/2017, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.R.R. "Trapani Provincia Sud", rappresentato dal Commissario Straordinario, F.D. Sonia Alfano a seguito della Delibera di decadenza dello stesso C.d.A. adottata, ex art.18 del D.P.R.S. n.526 del 09/03/2017, con Deliberazione del C.S. n.01 del 28/04/2017, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Presa d'atto del parere dello Studio Legale Armao concernente le modalità di assunzione del personale precedentemente in servizio presso la Belicwe Ambiente Spa ATO TP2. L.R. 8 Aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati". Atti consequenziali.
- 2) Varie ed eventuali.

Il Commissario Straordinario dà atto che la convocazione è stata regolarmente effettuata con le modalità ed entro i termini previsti dallo Statuto societario.

- per il C.d.A. è presente il Commissario Straordinario, F.D. Sonia Alfano;
- per il Collegio Sindacale sono presenti :

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
Nastasi Santo (Presidente)	X	

Ginevra Fabio (Sindaco Effettivo)	X	
Sciacca Andrea (Sindaco Effettivo)		X

Effettuate le superiori verifiche il Commissario Straordinario dichiara validamente costituita la seduta.

Il Commissario Straordinario chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il funzionario Sig. Nicola Bucca, dipendente della S.R.R.

CONSIDERATO che si rende necessario dare piena attuazione alle previsioni di impiego di personale operativo previste nella dotazione organica e nel piano d'ambito della S.R.R. Trapani Provincia Sud, così come recepite dai Piani di intervento dei Comuni facenti parte dell'ambito di riferimento, procedendo al completamento delle necessarie assunzioni di personale per il successivo distacco presso i gestori delle A.R.O. ove ancora non sono pienamente applicati i relativi piani di intervento in ordine all'impiego di tutto il personale ivi previsto, nel rispetto delle clausole di salvaguardia poste dalla vigente L.R. n.9/2010 nonché dall'Accordo regionale quadro del 06/08/2013.

DATO atto che, alla data del fallimento dell'A.T.O. TP2 Belice Ambiente S.p.A., ovvero al 22/12/2016, i lavoratori rimasti in organico erano complessivamente n.108 unità tutte appartenenti a profili operativi.

VALUTATO, altresì, che le situazioni giuridiche soggettive di detti lavoratori, tutti allora contrattualizzati a tempo indeterminato presso l'ATO, erano essenzialmente afferenti a fattispecie giuridiche differenti.

RITENUTO, dunque, necessario richiedere apposito parere legale di merito al fine di valutare l'effettivo possesso per ciascun lavoratore dei requisiti soggettivi che danno diritto all'assunzione presso la S.R.R. in base al disposto della cogente L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii.

ACQUISITO specifico parere legale in ordine a quanto sopra da parte dello Studio Legale Armao, assunto al protocollo societario n. 2260.

CONSIDERATO che detto parere pone un netto distinguo tra due precise categorie di lavoratori, ovvero n. 53 lavoratori che alla data del fallimento della Belice Ambiente S.p.A. ovvero il 22/12/2016 erano titolari di rapporto di lavoro definito, in quanto non fatto oggetto di gravame in altro grado di giudizio e n.55 lavoratori che, alla medesima data, erano, di converso, titolari di rapporto di lavoro costituito per effetto di specifiche sentenze dell'A.G. fatte poi oggetto di gravame.

VALUTATO che il parere acclara il pieno ed immediato diritto all'assunzione dei primi 53 lavoratori rientranti nella fattispecie sopra meglio enucleata.

CONSIDERATO che il perfezionamento delle assunzioni delle n.53 unità sopra richiamate non è di per se sufficiente al completamento di tutte le posizioni lavorative, appartenenti a

profili operativi, come cristallizzate e previste nei piani di intervento comunali e nella dotazione organica della S.R.R. e necessarie alla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti nelle A.R.O. insistenti nel bacino di riferimento.

VALUTATO, parimenti, che il medesimo parere dichiara il non possesso dei requisiti normativamente previsti per l'assunzione presso le S.R.R. a carico di quei lavoratori che, alla data del fallimento, non risultavano in possesso di pronunce giurisdizionali che avessero acquisito efficacia di *res giudicata* in ordine al rapporto di lavoro *in illo tempore* vigente con la Belice Ambiente S.p.A., ovvero le ulteriori n.55 unità sopra richiamate;

CONSIDERATO, *a fortiori*, che il parere rilasciato si pronuncia in maniera netta in ordine all'ipotesi che l'eventuale assunzione di dipendenti privi dei requisiti previsti dall'attuale contesto normativo di riferimento in materia farebbe insorgere profili di responsabilità amministrativo-contabile dell'organo amministrativo della S.R.R.

Tutto ciò premesso e considerato,.

VISTO lo Statuto societario;

Il Commissario Straordinario in funzione di Consiglio di Amministrazione

dopo aver preso visione della documentazione istruttoria richiamata nelle premesse e deposita agli atti;

DELIBERA

- 1) di prendere atto e far proprio il parere legale rilasciato dallo Studio Legale Armao ed acquisito al protocollo societario n. 2260, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di procedere all'attivazione delle procedure di assunzione delle prime n.53 unità il cui diritto all'assunzione è risultato nettamente determinato, all'uopo adottando i criteri di priorità che saranno espressamente individuati e stabiliti durante la seduta di concertazione con le Organizzazioni Sindacali già convocata per la data odierna alle ore 11:30, non ritenendosi – anche alla luce dello stesso parere – più idoneo e applicabile, per il completamento dell'iter assunzionale, il criterio principale precedentemente adottato in sede di accordo decentrato del 28.07.2016, ovvero quello della territorialità al 30.06.2016, peraltro più volte ufficialmente contestato.
- 3) di procedere - al fine esclusivo di perseguire ed applicare la medesima *ratio* che ha mosso gli estensori della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. (dando particolare rilievo all'A.Q.R. del 06/08/2013) in ordine alla necessità di salvaguardia dei livelli occupazionali del personale presente nei bacini di riferimento - alla predisposizione di una graduatoria di personale, dalla quale attingere le rimanenti unità di personale con profili operativi necessarie al completamento della dotazione organica e dei piani di intervento, e nella quale inserire i n.55 lavoratori il cui rapporto di lavoro era ancora oggetto di impugnazione alla data del fallimento, previa produzione da parte degli stessi, entro un termine congruo - la cui determinazione è opportuno fissare di


concerto con le Organizzazioni Sindacali, essendo peraltro già convocata apposita seduta in data odierna - di copia conforme della decisione giudiziaria, munita di attestazione di irrevocabilità, con la quale è stato riconosciuto il proprio diritto all'assunzione presso la Belice Ambiente S.p.A., documentazione propedeutica ed indispensabile all'inserimento in detta graduatoria.

- 4) di stabilire che i criteri di priorità per la predisposizione e l'utilizzazione della graduatoria di cui al superiore punto 3) del dispositivo verranno stabiliti e concordati durante la seduta di concertazione con le Organizzazioni Sindacali già convocata per la data odierna alle ore 11:30.
- 5) di procedere alla pubblicazione della presente decisione sul sito web della società, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 9/2010.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario in funzione di C.d.A.

Il Segretario Verbalizzante
Nicola Busca



F.D. Sonia Alfano



STUDIO LEGALE ARMAO

AVV. LIDORIO ARMAO
PROF. AVV. GAETANO ARMAO
Docente di diritto amministrativo nell'Università di Palermo
Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento

AVV. MARZIA BENCIVINI
AVV. CHIARA CASTELLANA
AVV. ALESSANDRO CUCI THARA
AVV. ALESSANDRO FINAZZO
AVV. GIUSEPPE FRAGAPANI
AVV. ANNALISA MESSINA
AVV. TIZIANA MILANA
AVV. ADELE SAITO
AVV. DARIO SEGRETO
DOTT.SSA MARIA CAPUANA
DOTT.SSA GIESI CUTRONE
DOTT. VINCENZO LODATO
DOTT. ANDREA MINEO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD

Prot. N. 2260

Data 04 AGO 2017

STUDIO LEGALE FONDATA NEL 1881

PALERMO
VIA NOTO, N. 12 - 90141 PALERMO
TELEFONO: +39 091 349600
TELEFAX: +39 091 349600
E-MAIL: segreteria@armao.it

ROMA
VIA DI CAPO LE CASE, N.3 - 00187 ROMA
TELEFONO: +39 06 69921115
TELEFAX: +39 06 32120114
E-MAIL: segreteria@armao.it

SITO INTERNET www.amao.eu

Spett. le SRR Trapani Provincia Sud
c.a. del Commissario Straordinario
via pec: srrtrapanisud@pec.it

Oggetto: Parere concernente le modalità di assunzione del personale precedentemente in servizio presso la Belice Ambiente s.p.a. A.T.O. TP2. L.R. 8 aprile 2010, n.9 ss.mm.ii. "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*".

1. In data 27 luglio u.s. si è richiesto parere in ordine all'inquadramento giuridico dei lavoratori che, precedentemente in servizio presso la Belice Ambiente s.p.a. ATO TP2 - oggi fallita - appartengono al bacino dal quale la SRR deve attingere per il completamento del fabbisogno della propria dotazione organica.

Inquadramento che si rende necessario al fine di valutare le modalità di assunzione degli stessi.

Parimenti si è chiesto di individuare i criteri per la formulazione della graduatoria del personale da assumere sino al completamento della pianta organica.

A fronte della predetta richiesta si è reso opportuno invitare la Società a fornire elementi di maggior dettaglio per la risoluzione dei quesiti posti e ciò sia in ragione della complessità della *questio iuris* sia in ragione della circostanza che la normativa in materia presuppone, al fine di dare risposta al quesito, l'esatto inquadramento dei lavoratori dell'ex ATO.

In data 2 agosto u.s. è pervenuta l'integrazione alla succitata richiesta di parere da cui emerge che i quesiti da risolvere sono:

- inquadramento giuridico dei n. 53 lavoratori che alla data della sentenza (19 dicembre 2016) che ha dichiarato il fallimento della società d'Ambito territoriale risultavano già titolari di un contratto di lavoro a tempo

indeterminato con la società fallita,

- inquadramento di n. 55 lavoratori che, anteriormente all'avvio della procedura concorsuale avevano presentato ricorsi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere una pronuncia che riconoscesse la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società poi fallita.

2. Ciò premesso è necessario svolgere una sintetica ricostruzione della fattispecie al fine di giungere alla formulazione delle risposte ai quesiti posti.

Con sentenza del 19 dicembre 2016 il Tribunale di Sciacca ha dichiarato il fallimento della Belice Ambiente s.p.a. ATO TP.2. Quanto alla sorte dei lavoratori dell'ex ATO, alcuni sono già transitati alla SRR.

Allo stato la SRR ha, infatti, un organico di n. 231 lavoratori (di cui n.45 unità di personale tecnico amministrativo e n. 186 unità di personale appartenente a profili operativi) a fronte di n. 314 (di cui 46 unità di personale tecnico amministrativo e 268 di personale appartenente a profili operativi) unità complessive previste nella dotazione organica approvata con atto del Presidente della Regione siciliana il 20 luglio 2016.

Allo stato, pertanto, sono n. 83 le unità in organico dell'ex ATO che non sono transitate nella costituita SRR.

La circostanza rassegnata e che ha dato origine alla richiesta di parere e successiva integrazione, impone taluni approfondimenti in fatto ed in diritto.

3. Ricostruita nei predetti termini la vicenda occorre passare ad esaminare la complessa e non sempre univoca normativa di riferimento.

Giusta la legge regionale dell'8 aprile 2010 n. 9 è stata disciplinata la Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

La finalità della predetta legge regionale è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. In particolare si è ritenuto di porre rimedio al precedente sistema che aveva ingenerato non solo una situazione caotica e

foriera di notevoli disfunzioni nel territorio regionale, ma soprattutto aveva fatto lievitare i costi oltre ogni ragionevole misura.

Per il raggiungimento delle predette finalità la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi attraverso l'autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui all'articolo 200 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

L'art. 6 (*"Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti"*) della predetta legge prevede che: *"In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati."*

La S.R.R. esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti

Per fornire risposta ai quesiti posti la disposizione da prendere in considerazione è l'art. 19 (*"Norme transitorie"*) e precisamente i commi 6 e 7 che così recitano:

"6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro,

a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009”.

La norma in argomento avrebbe quindi disciplinato il passaggio del personale dai precedenti organismi alle nuove strutture con l'obiettivo, da un lato di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale, dall'altro il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il richiamato art. 45 (“*Individuazione dei nuovi ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani*”) della legge regionale 8 febbraio 2007 n.2 (“*Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007*”), al comma 2 espressamente recita: “*Le società e le autorità d'ambito assumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubblica.*”

Si tratta di previsione che, nell'alveo dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale ed amministrativa in materia di impiego presso le società pubbliche e della stessa legislazione statale (art. 18, comma 1, del d.l. 112/2008) e regionale, consentiva di coniugare il richiamato mantenimento dei livelli occupazionali con i principi costituzionali (art. 97 Cost.) di ingresso nell'impiego nel settore pubblico allargato mediante procedura ad evidenza pubblica.

A sua volta l'art. 61 (“*Misure di contenimento dell'emergenza ambientale*”) della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 (“*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009*”) al comma 4 prevede che “*Gli ATO rifiuti non possono procedere ad assunzioni di personale amministrativo appartenente a qualunque categoria, comprese quelle protette, né espletare procedure concorsuali, fino alla definizione dei nuovi ambiti territoriali di cui all'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2. Le procedure concorsuali in itinere debbono essere revocate*”.

Con quest'ultima disposizione si é infine inteso evitare che la platea dei

soggetti interessati non fosse inopinatamente allargata aggravando, in tal modo, gli oneri di finanza pubblica a carico degli enti locali e degli utenti che contribuiscono all'espletamento del servizio mediante il pagamento della tariffa.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza della Corte dei conti (sez. reg. Lombardia deliberazione n. 187/2016) la selezione del personale da parte delle società a partecipazione pubblica, preordinata al reperimento delle risorse (umane), deve ritenersi pacificamente inquadrata nell'attività di organizzazione di stampo privatistico (Tar Puglia, Bari, sentenza 452/2016).

Sotto il profilo procedurale, tuttavia, il legislatore ha imposto anche alle società pubbliche di esperire procedure concorsuali o para-concorsuali per l'assunzione di personale.

Più specificatamente, l'articolo 18 del d.l. n. 112/2008, rubricato "Reclutamento del personale delle società pubbliche", dispone, come principio generale, l'evidenza pubblica nel reclutamento da parte delle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali, secondo le disposizioni dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 (comma 1).

Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo ("società diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica") sono tenute ad adottare criteri di assunzione "ispirati ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità" (comma 2).

I ricordati vincoli debbono ritenersi gravanti direttamente sulla società partecipata che, con proprio regolamento, deve adeguarsi al precetto normativo (circostanza adesso confermata dal d.lgs. n. 176 del 2016 come mod. ed int. dal d.lgs. n. 100 del 2017).

Per il giudice contabile sorge poi l'obbligo dell'ente locale partecipante a vigilare sull'osservanza da parte delle società di tale norma, esercitando il potere di direttiva e imponendo misure idonee affinché siano adottate procedure selettive ad evidenza pubblica per il reclutamento del personale e degli incarichi di collaborazione presso le società pubbliche.

Secondo la richiamata normativa le procedure selettive debbono essere conformi a predeterminati principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

Ciò in guisa da garantire nel reclutamento del personale una scelta imparziale, fondata su criteri oggettivi e predeterminati.

4.a Dalle summenzionate disposizioni si evince con nitore che presupposto imprescindibile ai fini dell'assunzione è che il **personale da assumere fosse già in servizio al 31 dicembre 2009 presso la Società d'ambito.**

Verificata la sussistenza del predetto requisito, occorre operare una distinzione tra:

a) dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti . In tal caso l'assunzione presso la SRR **ha luogo**, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro

b) rimanenti dipendenti. In tal caso l'assunzione **ha luogo a condizione** che l'originario rapporto di lavoro dipendente sia stato costituito nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

Ebbene, venendo al caso che ci occupa nell'ipotesi sub a) possono essere inquadrati tutti i n.53 dipendenti che alla data della sentenza (19 dicembre 2016) che ha dichiarato il fallimento della Belice Ambiente risultavano già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti ovvero risultavano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la società fallita.

Pertanto per questi 53 lavoratori avrà luogo l'assunzione.

Nell'ipotesi sub b) invece vanno inquadrati tutti i rimanenti i n. 55 dipendenti

che non possiedono il requisito di cui alla lettera sub a).

Per questi ultimi l'assunzione avrà luogo solo se l'originario rapporto di lavoro dipendente sia stato costituito nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

Pertanto, con riguardo a questa categoria di lavoratori ai fini dell'assunzione occorrerà verificare *in primis* se l'originario rapporto di lavoro dipendente è stato costituito nel rispetto dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e in secondo luogo se i giudizi da loro promossi si siano conclusi anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento, con pronunce giurisdizionali che abbiano acquisito efficacia di cosa giudicata o sia intervenuta conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

A tal uopo occorrerà acquisire le attestazioni di passaggio in giudicato delle sentenze rese nei predetti giudizi e/o copia delle conciliazioni.

Appare altresì doveroso segnalare che l'assunzione di dipendenti privi dei requisiti sopra elencati farebbe insorgere profili di responsabilità amministrativo-contabile della SRR, sicché le questioni vanno ponderate con assoluta attenzione.

4.b Risolto nei termini di cui sopra il primo quesito, si passa ora ad individuare i criteri da utilizzare per la formazione della graduatoria dei lavoratori da assumere.

Con Accordo-Quadro del 28 luglio 2016 – sottoscritto dal Presidente del CdA di codesta Società e dai rappresentanti delle sigle sindacali - sono stati indicati i criteri per l'assunzione del personale da parte della SRR Trapani Provincia Sud a sua volta stabiliti con l'Accordo-Quadro Regionale del 6 agosto 2013.

Per l'individuazione del personale da assumere e da destinare all'attuazione dei piani di ARO, è stato previsto in via prioritaria il criterio della continuità territoriale della sede di lavoro, facendo riferimento al cantiere territoriale di

utilizzazione del personale da parte della struttura commissariale.

In presenza di personale utilizzato nel medesimo Comune sede di ARO unica o componente ARO in forma associata in quantità maggiore al fabbisogno previsto nella dotazione organica e nel Piano di intervento, è stato previsto quale ulteriore criterio quello della maggiore anzianità di servizio.

Laddove, invece, il personale utilizzato sia inferiore alle unità lavorative previste si è previsto di attingere, a seguito di interpello (ed in subordine utilizzando il criterio della maggiore anzianità di servizio), ovviamente regolarmente pubblicato, il personale fra quello in servizio nei Comuni i cui Piani di intervento presentino minore fabbisogno di personale.

Il personale destinato ad essere utilizzato dalla SRR per l'esercizio delle funzioni proprie verrà individuato tramite procedura di interpello applicando il criterio dell'anzianità di servizio tra soggetti che, a parità di inquadramento e mansioni, indicano la medesima preferenza.

I summenzionati criteri non sono ritenuti adeguati dalla SRR in indirizzo che ha, pertanto, formulato richiesta di elaborazione di criteri diversi per la formazione della graduatoria del personale da assumere.

I criteri più ragionevoli da utilizzare sono quelli

- dell'anzianità di servizio nella posizione economica
- del carico di famiglia.

I predetti criteri sono stati individuati quali prioritari in un recente interpello del Ministro del Lavoro (Mlps, Interpello n. 7/2016)

Quanto al criterio del carico di famiglia, in ossequio ad esigenze di carattere sociale si terrà conto della composizione del nucleo familiare, dando precedenza a chi ha nel proprio nucleo familiare figli di minori e/o figli a carico, indipendentemente dallo stato di coniugio.

In subordine potranno essere utilizzati

- il criterio dell'età anagrafica
- il criterio della continuità territoriale.

Deve essere fatta salva la riserva di posti per eventuali categorie privilegiate.

Nelle considerazioni svolte deve ritenersi reso il parere richiesto alla luce delle informazioni assunte e della documentazione trasmessa.

STUDIO LEGALE ARMAO

L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.

Palermo, 3 agosto 2017

Prof. Avv. Gaetano Armao